

COMUNE DI CIVITA CASTELLANA
Provincia di Viterbo

* * *

REGOLAMENTO
per la disciplina del Servizio di
TAXI DA PIAZZA

L.R. 26.10.1993 N.58
D.L. 30.04.1992 N.268
D.P.R. 24.07.1977 N. 616
LEGGE 15.01.1992 N. 21

* * *

APPROVATO con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 20 Maggio 2002

RIPUBBLICATO in data 18.06.2002

APPROVATO con deliberazione della Giunta Provinciale n. 314 del 1° Agosto 2002

RIPUBBLICATO in data 16.10.2002

INDICE

PREMESSA E FINALITÀ	
AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA	ART. 01
SERVIZIO DI TAXI	02
SANZIONI AMMINISTRATIVE	03
FIGURE GIURIDICHE	04
MODALITA' DI RILASCIO DELLE LICENZE	05
TRASFERIBILITA' DELLE LICENZE	06
SOSTITUZIONE ALLA GUIDA	07
OBBLIGHI PER I TITOLARI DELLE LICENZE	08
CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE	09
TARIFFE	10
DISPOSIZIONI PARTICOLARI	11
COMPETENZE COMUNALI	12
COMMISSIONE CONSULTIVA	13
ISCRIZIONE NEL RUOLO PROVINCIALE	14
CONTACHILOMETRI E CRONOTACHIGRAFO	15
INIZIO E MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO	16
RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO	17
OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEL TITOLARE	18
OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEI CONDUCENTI	19
SOSPENSIONE DELLA CORSA	20
DISPONIBILITA' DELL'AUTOVEICOLO NOLEGGIATO	21
SOSPENSIONE DELLA LICENZA COMUNALE	22
REVOCA DELLA LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO	23
DECADENZA DELLA LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO	24
CONTRAVVENZIONI	25
ATTIVITA' DI VIGILANZA E DI CONTROLLO	26
RIMBORSO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLA LICENZA	27
SINDACATO PROVINCIALE SULLE DELIBERE COMUNALI	28
DISPOSIZIONI FINALI	29

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DI TRASPORTO
PUBBLICO NON DI LINEA MEDIANTE**

TAXI DA PIAZZA

LEGGE 15 GENNAIO 1992, N.21.

**PREMESSA
FINALITA'**

1. Il Comune, visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, la legge regionale n.58 del 26 ottobre 1993, il D.M. del 15-12-1992, n.572 (concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi), il D.M. del 13-12-1951 sui servizi comunali pubblici non di linea, l'art.8 della legge 05-02-1992 n.104, l'art.85 del D.lo 285 del 30-04-1992 ed il suo regolamento di esecuzione n.495 del 16-12-1992 ed in virtu' della legge quadro del 15 gennaio 1992, n.21, organizza in una visione integrale del trasporto, i servizi di trasporto pubblico non di linea nel quadro della programmazione economica e territoriale.

2. Il presente regolamento comunale concernente i servizi dei veicoli adibiti a taxi e' adottato con deliberazione del Consiglio Comunale ed e' soggetto all'approvazione della Provincia.

**ART.1
AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA**

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, che vengono effettuati a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

- a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzeria, natante e veicoli a trazione animale.
- b) il servizio di noleggio con conducente di autovettura, motocarrozzeria, natante e veicoli a trazione animale.

ART.2 SERVIZIO DI TAXI

1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico.

Le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio.

Il prelievo dell'utente ovvero l'inizio del servizio, avvengono all'interno dell'area comunale.

2. All'interno delle aree comunali, la prestazione del servizio è obbligatoria.

ART.3 SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. L'inosservanza da parte del titolare della licenza taxi di quanto previsto dall'art.2, comma 2, è punita:

- a) con un mese di sospensione dal servizio alla prima inosservanza;
- b) con due mesi di sospensione dal servizio alla seconda inosservanza;
- c) con tre mesi di sospensione dal servizio alla terza inosservanza;
- d) la quarta inosservanza è punita con la revoca della licenza.

2. L'inosservanza da parte del sostituto alla guida, di quanto previsto all'articolo 2, comma 2 è punita:

- a) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 16 della prima inosservanza;

b) con sei mesi di sospensione del ruolo di cui all'articolo 16 della L.R. 26-10-1993, n.58 alla seconda inosservanza;

c) con nove mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 16 L.R. 26-10-1993, n.58 alla terza inosservanza;

d) la quarta inosservanza di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 3 e' punita con la cancellazione del sostituto alla guida del ruolo di cui all'articolo 16 L.R. 26-10-1993, n.58.

ART.4 FIGURE GIURIDICHE

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi, al fine del libero esercizio della propria attività debbono essere iscritti, ove titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n.443 e possono:

a) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

b) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

c) ovvero essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b), comma 2, dell'articolo 1.

2. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1 la licenza non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

ART.5 MODALITA' DI RILASCIO DELLE LICENZE

1. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi sono rilasciate dal comune, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing di veicolo, che possono gestire in forma singola o associata.

L'assegnazione delle licenze avrà luogo secondo le risultanze del concorso, con l'adozione della graduatoria compilata dall'apposita **Commissione di Concorso**, nominata dal Sindaco con proprio decreto e composta da n° 3 tecnici interni prescelti tra il segretario comunale ed i dipendenti comunali.

La Commissione di Concorso redige la graduatoria di merito e l'ufficio comunale competente, acquisita la graduatoria stessa, provvede all'assegnazione delle autorizzazioni.

La partecipazione al concorso è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di base

- a) possesso del certificato di abilitazione professionale (CAP).**
- b) Iscrizione al ruolo conducenti (art.16, L.R. 58/93).**
- c) disponibilità di una rimessa nel comune**, dimostrabile alla data di assegnazione della licenza
- d) non aver trasferito precedente analoga autorizzazione da meno di 5 anni (art.6, 3° comma).**

La formazione della graduatoria è effettuata sulla base dei seguenti titoli, dei quali gli aspiranti al rilascio della licenza predetta devono dimostrare il possesso ed in base al punteggio conseguito, espresso in ventesimi e così articolato:

- a) possesso del certificato di abilitazione prof.ale (CAP).**
Punti 0,5 per ogni anno, per un massimo di punti 1
- b) Iscrizione al ruolo conducenti (art.16, L.R. 58/93).**
Punti 0,5 per ogni anno, per un massimo di punti 1
- c) avere esercitato l'attività alle dipendenze di ditte autorizzate al servizio di taxi o di noleggio auto con conducente.**
Punti 0,5 per ogni anno, per un massimo di punti 2
- d) Status di disoccupato negli ultimi tre anni precedenti la data del bando.**
Punti 2 per ogni anno, per un massimo di punti 4
- e) Avere acquisito specifica professionalità** nel settore del noleggio con conducente o taxi riscontrabile attraverso l'anzianità di presenza operativa in una delle forme giuridiche di cui all'art.7 della legge 21/92 e della L.R. 58/93.
Punti 0,5 per ogni anno, per un massimo di punti 2
- f) Carico familiare.** Punti 1 per ogni persona a carico, col massimo di punti 4.
- g) conoscenza della viabilità del Comune** e del comprensorio, verificata mediante esame orale sostenuto dal richiedente l'autorizzazione con la Commissione preposta.

Punti 6 massimi
TOTALE punti 20

Nella domanda devono essere allegati i documenti attestanti il possesso dei titoli, così come descritti nel precedente art.5 o le corrispondenti

autocertificazioni, nei casi previsti dalla legge sulla semplificazione dell'attività amministrativa.

2. Le licenze sono riferite al singolo veicolo. Non e' ammesso, in capo al medesimo soggetto, il cumulo di piu' licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.

ART. 6 TRASFERIBILITA' DELLE LICENZE

1. Le licenze per l'esercizio di taxi sono trasferite, su richiesta del titolare, alla persona dallo stesso designata, purchè iscritta nel ruolo cui cui all'articolo 16 della L.R. 26 ottobre 1993, n.58, ed in possesso dei requisiti prescritti quando il titolare stesso sia trovi in una delle seguenti posizioni:

- a) sia titolare di licenza da cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. In caso di morte del titolare, la licenza può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni dietro autorizzazione del dirigente del servizio, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purchè iscritti nel ruolo nel ruolo di cui al citato art.16 della L.R. 26-10-1993, n.58 ed in possesso dei requisiti prescritti.

3. Al titolare, che abbia trasferito la licenza non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

ART. 7 SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 16 della L.R. 26-10-1993, n.58 ed in possesso dei requisiti prescritti:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

2. Gli eredi minori del titolare di licenze per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui al citato art.16 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n.230. A tale fine l'assunzione del sostituto alla guida e' equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui all'art.1, comma 2, lettera b), della legge 230 del 1962.

Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale dei lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari.

Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche con un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, semprechè iscritti nel ruolo di cui al citato art.16, conformemente a quanto previsto dall'art.230-bis del codice civile.

ART.8 OBBLIGHI DEI TITOLARI DI LICENZA PER L'ESERCIZIO DI TAXI

1. I veicoli adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dal presente regolamento comunale.

2. Il prelevamento dell'utente ovvero, l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune per qualunque destinazione oltre il limite comunale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, della legge n.21 del 1992.

ART.9 CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

1. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale e' deducibile il corrispettivo da pagare.

Le autovetture adibite al servizio di taxi debbono essere conformi al regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento di cui al D.M.15-12-1992 n.572.

2. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario e' portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.

3. Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "taxi".

4. Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero "servizio pubblico", del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente.

ART.10 TARIFFE

1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato, sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità comunali.

In sede di prima applicazione, il Comune delibera la seguente base tariffaria:

quota fissa iniziale:	lire 5.000
costo a chilometro:	lire 1.500
taxi collettivo:	totale diviso per n. viaggiatori

supplemento notturno:	lire 5.000
supplemento festivo:	lire 2.000
colli e/o valige:	lire 1.000 cadauno

da aggiungere al costo chilometrico:
 supplemento CIVITA CASTELLANA- Fiumicino:
 lire 50.000 sia andata che ritorno

da aggiungere al costo chilometrico:
 supplemento CIVITA CASTELLANA- Ciampino:
 lire 50.000 sia andata che ritorno

2. La tariffa e' a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.

3. Spetta alla Commissione di cui al seguente articolo 13, il compito di verificare la rispondenza delle tariffe praticate dall'esercente il servizio a quelle stabilite dal Comune.

Qualora la commissione riscontri che il prezzo pattuito per il servizio di taxi e' inferiore alle tariffe minime stabilite, il dirigente del servizio provvederà a richiamare il titolare della licenza al rispetto delle tariffe determinate.

Dopo tre richiami nei confronti del medesimo soggetto, il dirigente del servizio può proporre l'adozione del provvedimento di revoca della licenza, ai sensi del successivo art.23. In tal caso, la revoca della licenza non deve essere preceduta da alcuna diffida.

ART.11 DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. I servizi di taxi sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap, ai sensi dell'art.14 della legge n.21 del 1992.

2. Tutti gli assegnatari di licenza per l'esercizio di taxi dovranno apportare alle proprie autovetture quegli accorgimenti tecnici che possano facilitare l'accesso alle vetture stesse ai soggetti portatori di handicap, mediante maniglie o pedane o altro.

E' fatto obbligo a tutti gli esercenti in servizio di taxi di installare l'apparecchio radio sulle proprie autovetture adibite al servizio.

ART.12

COMPETENZE COMUNALI

Il Comune di CIVITA CASTELLANA, per servire una popolazione residente di circa 16.000 persone alla fine del 2001, con questo regolamento, istituisce **n.4 (quattro) servizi di taxi** da piazza, con le seguenti localizzazioni per lo stazionamento:

- ospedale Andosilla
- piazza Matteotti
- Borghetto: piazzale della Stazione
- via Togni - stazione

Attualmente il servizio di taxi da piazza non é istituito, per cui si rendono disponibili, con questo regolamento, quattro licenze per iniziare tale servizio nel Comune di CIVITA CASTELLANA.

ART.13 COMMISSIONE CONSULTIVA

1. Presso il comune e' istituita la commissione consultiva (ex art.15 della legge regionale n.58 del 1993) che opera in riferimento all'esercizio del servizio e all'applicazione dei regolamenti.

2. La Commissione consultiva è composta da:

- Sindaco o da un suo delegato,
- Responsabile comunale del servizio,
- un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei trasporti pubblici non di linea ,
- un rappresentante della associazione degli utenti.
- un rappresentante dell'Amministrazione Provinciale di Viterbo.

3. La Commissione è nominata con decreto sindacale, per l'intera durata del mandato del Sindaco che ha proceduto alla nomina.

ART. 14
ISCRIZIONE NEL RUOLO PROVINCIALE

1. L'iscrizione nel ruolo istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, costituisce requisito indispensabile per il rilascio, da parte del comune compresi nel territorio di competenza della provincia medesima, della licenza per l'esercizio del servizio di taxi.

ART.15
CONTACHILOMETRI E CRONOTACHIGRAFO

1. Le autovetture adibite a servizio taxi debbono essere muniti di apparecchio contachilometri a graduazione progressiva, in conformità a quanto disposto dalla legge 13 novembre 1978, n.727, sul quale il Comune esercita in qualsiasi momento il diritto di controllo.

2. Gli stessi autoveicoli debbono altresì, essere muniti di apparecchio cronotachigrafo (tassametro), in conformità a quanto disposto dalla legge 13 novembre 1978, n.727.

ART.16
INIZIO E MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. L'assegnatario della licenza comunale d'esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio entro e non oltre trenta giorni dalla data di rilascio della licenza stessa.

2. Detto termine potrà essere prorogato con provvedimento del Sindaco fino ad un massimo di altri trenta giorni, ove il titolare della licenza dimostri di essere proprietario dell'autoveicolo, ma di non averne la disponibilità per causa non imputabile alla sua responsabilità.

3. In tal caso, il titolare della licenza dovrà far risultare di aver provveduto all'ordinazione dell'autoveicolo ed indicare il numero del telaio con il quale e' contraddistinto l'autoveicolo stesso.

4. Il servizio deve essere gestito dal titolare della licenza comunale di esercizio ovvero dai suoi dipendenti, per conto e nome del titolare stesso.

ART.17
RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO

1. Ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza od in connessione con il rilascio e l'esercizio della licenza comunale resta a completo ed intero carico del titolare della licenza stessa, rimanendo esclusa, sempre ed in ogni caso, la responsabilità del Comune.

ART.18
OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEL TITOLARE
DELLA LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO

1. Fermi restando gli obblighi di cui ai precedenti articoli le responsabilità di cui all'articolo 17 del presente Regolamento, al titolare della licenza comunale di esercizio fanno carico i seguenti, ulteriori obblighi:

a) tenere a disposizione nell'autoveicolo copia autentica della licenza comunale, nonchè le tabelle tariffarie di cui al precedente art.10;

b) curare la regolarità del servizio, provvedendo a comunicare per iscritto, entro le 48 ore, all'amministrazione comunale ogni eventuale sospensione di attività ed il relativo periodo;

c) assicurare all'autoveicolo il necessario stato di efficienza, decoro ed igiene;

d) sottoporre l'autoveicolo a qualsiasi visita, ispezione e controllo che le amministrazioni provinciale e comunale riterranno di disporre;

2. A carico del titolare della licenza di esercizio sono posti, inoltre, i seguenti specifici divieti:

a) di esercitare l'attività di taxi mediante persone che non siano lo stesso titolare della licenza ovvero il personale da esso dipendente o coordinato ovvero ad esso coadiuvante;

b) di stazionare con l'autoveicolo, nell'ambito di comuni diversi da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio.

In caso di necessita' può tuttavia essere consentito che gli autoveicoli stessi sostino agli scali ferroviari, marittimi ed aerei in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati;

c) per le ditte individuali, di esercitare altra attività incompatibile con il regolare svolgimento del servizio di taxi.

ART.19
OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEI CONDUCENTI
DEGLI AUTOVEICOLI IN SERVIZIO DI TAXI

1. I conducenti degli autoveicoli in servizio, nell'espletamento del servizio stesso, debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso. In particolare essi hanno l'obbligo di:

a) conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;

b) rispettare le tariffe ed assolvere gli altri obblighi inerenti le tariffe stesse, di cui all'art.10;

c) curare che il contachilometri ed il cronotachigrafo funzionino regolarmente;

d) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;

e) visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e di depositare entro le successive ventiquattro ore presso l'ufficio di polizia municipale eventuali oggetti dimenticati, dei quali non sia stato possibile fare immediata restituzione al proprietario;

f) tenere a bordo dell'autoveicolo ed esibire, a richiesta, copia del presente regolamento;

g) tenere un comportamento corretto con il pubblico e rispettare le norme di condotta dell'autoveicolo e di circolazione stradale prescritte dalle vigenti disposizioni in materia.

2. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di taxi e' fatto divieto di:

a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;

- b) negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo e della carta di circolazione dell'autoveicolo medesimo;
- c) portare animali propri nell'autoveicolo;
- d) deviare, di loro iniziativa, dal percorso prestabilito;
- e) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;
- f) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalle tariffe, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
- g) fermare l'autoveicolo e interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o per casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

ART. 20 SOSPENSIONE DELLA CORSA

1. Qualora, per avaria all'autoveicolo o per altre fattispecie derivante da causa di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, senza possibilità di tempestiva sostituzione dell'autoveicolo stesso, i passeggeri hanno diritto ad abbandonarlo ed, in tal caso, sono tenuti al pagamento del solo importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri.

ART.21 DISPONIBILITA' DELL'AUTOVEICOLO NOLEGGIATO

1. Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendono disporre ulteriormente dell'autoveicolo, il titolare della licenza ovvero il conducente sono facoltizzati a concordare un corrispettivo da pagarsi per il tempo di attesa.

ART.22 SOSPENSIONE DELLA LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO

1. La licenza comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a novanta giorni in caso di infrazioni o di violazioni a norme di legge, ovvero a disposizioni recate dal presente regolamento, diverse da quelle che determinano la revoca ovvero la decadenza della licenza stessa.

2. Il Comune provvede a dare notizia del provvedimento di sospensione all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione ed alla CCIAA tenutaria del ruolo, per i conseguenti adempimenti di competenza.

ART.23

REVOCA DELLA LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO

1. La revoca della licenza comunale di esercizio viene disposta nei seguenti casi:

a) quando l'attività di taxi é esercitata da persone che non siano il titolare della licenza, ovvero il personale da esso dipendente o coordinato ovvero ad esso coadiuvante;

b) quando il titolare della licenza si sia procurato servizi nell'ambito dei comuni diversi da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio;

c) quando l'autoveicolo sia stato adibito, senza la prescritta autorizzazione, ad esercitare servizi di trasporto di personale ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito tra gli utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistono servizi di linea concessi o provvisoriamente autorizzati;

d) quando, nel caso di ditte individuali, il titolare della licenza abbia esercitato altra attività lavorativa che sia incompatibile e pregiudichi il regolare svolgimento del servizio di taxi;

e) quando in capo al titolare della licenza, nel caso di ditte individuali, od in capo al legale rappresentante della Società, Ente od azienda titolari della licenza stessa, negli altri casi, siano intervenute condanne con sentenze passate in giudicato, a pene che comportino l'interdizione a svolgere professioni, arti e uffici, ovvero per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro e la normativa previdenziale e/o fiscale;

f) quando, in capo al titolare della licenza, sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio;

g) quando il titolare della licenza risulti recidivo in violazioni al presente regolamento;

h) quando si siano verificate irregolarità nello svolgimento del servizio di natura tale da rendere assolutamente incompatibile, nell'interesse del servizio stesso, la ulteriore prosecuzione dell'esercizio da parte del titolare della licenza;

i) quando il titolare della licenza, nel caso di ditte individuali, ovvero il legale rappresentante della Società, dell'Ente o dell'azienda, titolari della licenza stessa, negli altri casi, siano incorsi in provvedimenti adottati ai sensi della vigente normativa concernente la lotta alla delinquenza mafiosa;

l) quando risulti che l'autoveicolo adibito al servizio non si trova nel dovuto stato di conservazione e di decoro ed il titolare della licenza non abbia provveduto alla messa in efficienza dell'autoveicolo medesimo entro il termine all'uopo fissato dal Comune;

2. La revoca e' disposta con atto del responsabile del servizio, sentita la commissione di cui al precedente art.13.

3. Con esclusione del caso di violazione all'obbligo di cui al precedente art.15, il provvedimento di revoca della licenza deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi all'interessato in due successive diffide notificate dal Comune a distanza non inferiore a trenta giorni l'una dall'altra.

4. In caso di giustificazioni dopo la prima diffida, con la seconda diffida il Comune e' tenuto ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni stesse.

5. Della pronuncia di revoca il Comune dovra' tempestivamente informare l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione e la CCIAA tenutaria del ruolo, per i conseguenti provvedimenti di competenza.

ART.24

DECADENZA DELLA LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO

1. La licenza comunale d'esercizio viene a decadere automaticamente:

a) quando venga meno il possesso, da parte del titolare della licenza, di uno dei requisiti di cui all'art.5 del presente Regolamento;

b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;

c) per fallimento del soggetto titolare della licenza;

d) per cessione della proprietà dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro il termine di novanta giorni;

e) per morte del titolare della licenza, allorchè tale evento sia tale da incidere sulla regolarità del servizio e salvo quanto disposto dall'art.4, terzo comma, del presente regolamento.

2. La decadenza e' pronunciata nei modi e termini di cui ai commi 2 e 3 del precedente art.23.

3. Della pronuncia di decadenza dovra' essere tempestivamente informato, a cura del Comune l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione e la CCIAA tenutaria del ruolo, per i conseguenti provvedimenti di competenza.

ART. 25 CONTRAVVENZIONI

1. Ferme restando le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel testo unico 8 dicembre 1933, n.1740 e nel testo unico 15 giugno 1959, n.393, sono punite nei termini delle vigenti leggi.

ART.26 ATTIVITA' DI VIGILANZA E DI CONTROLLO

1. Il Comando di Polizia Municipale é tenuto a vigilare affinché l'esercizio del servizio di taxi sia svolto in conformità e con l'osservanza delle norme di legge e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ART.27 RIMBORSO PER IL RILASCIO O PER IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO

1. Per il rilascio o per il rinnovo della licenza comunale di esercizio e' dovuta dal titolare della licenza stessa, il relativo rimborso, nella misura stabilita dall'Amministrazione Comunale, commisuratamente alle spese istruttorie debitamente quantificate, con deliberazione della Giunta Comunale.

2. La corresponsione di tale rimborso e' effettuata mediante versamento sul conto corrente del Comune.

ART.28 SINDACATO PROVINCIALE SULLE DELIBERAZIONI COMUNALI

1. La deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla adozione del presente Regolamento nonché quelle concernenti sue eventuali modifiche, debbono essere sottoposte all'approvazione dell'amministrazione provinciale, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.130 della legge regionale 14/99 e art.51 della legge regionale 6/99.

2. Il presente Regolamento, intervenuta l'approvazione da parte della Provincia, entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua seconda pubblicazione, ai sensi dell'art.88 IV comma del vigente statuto.

ART.29 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa espresso rinvio, oltreché alle disposizioni specificatamente richiamate nella premessa, alle vigenti leggi.

INDICE

SERVIZIO DI TAXI	02	
SANZIONI AMMINISTRATIVE	03	
FIGURE GIURIDICHE		04
MODALITA' DI RILASCIO DELLE LICENZE	05	
TRASFERIBILITA' DELLE LICENZE	06	
SOSTITUZIONE ALLA GUIDA	07	
OBBLIGHI PER I TITOLARI DELLE LICENZE	08	
CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE	09	
TARIFFE		10
DISPOSIZIONI PARTICOLARI	11	
COMPETENZE COMUNALI		12
COMMISSIONE CONSULTIVA	13	
ISCRIZIONE NEL RUOLO PROVINCIALE	14	
CONTACHILOMETRI E CRONOTACHIGRAFO	15	
INIZIO E MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO	16	
RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO	17	
OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEL TITOLARE	18	
OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEI CONDUCENTI	19	
SOSPENSIONE DELLA CORSA	20	
DISPONIBILITA' DELL'AUTOVEICOLO NOLEGGIATO	21	
SOSPENSIONE DELLA LICENZA COMUNALE	22	
REVOCA DELLA LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO	23	
DECADENZA DELLA LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO	24	
CONTRAVVENZIONI		25
ATTIVITA' DI VIGILANZA E DI CONTROLLO	26	
TASSA COMUNALE PER IL RILASCIO DELLA LICENZA	27	
SINDACATO REGIONALE SULLE DELIBERE COMUNALI	28	
DISPOSIZIONI FINALI	29	

COMUNE DI CIVITA CASTELLANA
(Provincia di Viterbo)

L.R. 26-10-1993 N.58
DL 30-4-1992, N.268
DPR 24-7-1977, N.616
LEGGE 15-1-1992, N.21

**SERVIZIO DI
TAXI DA
PIAZZA**

**Regolamento Comunale per la disciplina del
servizio di taxi da piazza**

2002

**STUDIO
BELLOT**

Via del Fontanile Arenato 66 - 00163 Roma
Telefoni: 06/66.25.925 - 335/802.18.20